

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2326 DEL 19/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2368/25

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che

- con deliberazione n. 109 del 24/01/2025, questa Azienda ha approvato per l'anno 2025 il rinnovo della convenzione attiva con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia, da svolgersi presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Valdagno, con un impegno di n. 8/10 accessi mensili, effettuati nei giorni di sabato e domenica con turni della durata di 12 ore ciascuno;
- con nota prot. n. 119031 del 18/11/2025, l'Azienda Ulss 8 Berica ha chiesto il rinnovo della convenzione in oggetto per l'anno 2026, alle medesime condizioni economiche e contrattuali;
- il Direttore Generale, con email agli atti del 02/12/2025, ha espresso parere favorevole alla richiesta;
- con nota prot. 115413 del 10/12/2025, è stata comunicata all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione in oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali della convenzione in scadenza al 31/12/2025, ed è stata inviata la bozza di contratto;

Verificata la completezza dell'istruttoria e la compatibilità della richiesta con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS, nonché con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2026 una convenzione attiva con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia, da svolgersi presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Valdagno. L'impegno presunto è di n. 8/10 accessi mensili, effettuati nei giorni di sabato e domenica con turni della durata di 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- prevedere un introito presunto pari a € 131.055,16 oltre a € 675,84 per rimborso spese di viaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2026 una convenzione attiva con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia, da svolgersi presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Valdagno. L'impegno presunto è di n. 8/10 accessi mensili, effettuati nei giorni di sabato e domenica con turni della durata di 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di introitare la somma presunta di € 131.055,16 oltre a € 675,84 per rimborso spese di viaggio, al conto AA0720R00 “Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - consulenze” – del BEP 2026;
3. di assumere un impegno di spesa di € 115.875,84, destinato al compenso dei professionisti, al conto BA1240000 “Compensi per libera professione – Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c), d) ed ex artt.57- 58)” programma di spesa 124 del BEP 2026;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN ORTOPEDIA E	
	TRAUMATOLOGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche "ULSS 7",	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza.	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "ULSS 8", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.	
	PREMESSO CHE	
	- che l'Azienda ULSS 8 ha manifestato con specifica richiesta all'ULSS 7	
	Pedemontana la volontà di avvalersi della collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'UOC Ortopedia e	
	Traumatologia dell'ULSS 7, al fine di continuare ad assicurare tutte le attività	
	istituzionali (assistenziali e ambulatoriali);	
	- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del	
	D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a	
	pagamento;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 31 -	
	Attività di consulenza del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione del	

Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023);

- l'ULSS 7 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'ULSS 8 (Ospedale di Valdagno), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di servizio nelle forme previste dalla normativa innanzi richiamata.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'ULSS 7, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'ULSS 8 la consulenza dei professionisti Ortopedici in servizio presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'ULSS 7, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. Le parti attestano che l'attività espletata dai dirigenti in virtù del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. 7

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'ULSS 7, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno presso l'Ospedale di Valdagno per turni diurni con durata di 12 ore ciascuno, con un impegno presunto di n. 8/10 accessi mensili, a seconda della durata dei mesi a 30 o 31 gg. e, più precisamente, per i giorni di sabato e domenica. La durata dei turni non comprende i tempi di trasferimento alla sede dell'ULSS 8 e ritorno.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti

	dell'ULSS 7, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dall'ULSS 7, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'ULSS 8 viene organizzata dal Direttore dell'UOC di Ortopedia e	
	Traumatologia del P.O. di Valdagno, d'intesa con la Direzione Medica dell'ULSS 8,	
	in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il	
	necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale	
	medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non	
	dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle	
	n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della	
	norma contenuta nell'art. 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n.161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'ULSS 7, per detto servizio, un compenso	
	orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle	
	eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti per l'importo forfetario di €	
	0,16/km, così come disposto con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70	
	del 26.7.2016 e per una distanza chilometrica pari a 44 km a/r.	
	Sui corrispettivi l'ULSS 8 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece	
	effettuata dall'Amministrazione dell'ULSS 7 in occasione della corresponsione delle	
	spettanze ad ogni singolo professionista.	
	Art. 5 – Clausola Assicurativa	
	L'ULSS 8 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo	
	nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la	
	struttura stessa.	
	L'ULSS 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei	

professionisti dell'ULSS 7 in forza del presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ULSS 8 è l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS 8, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 8 alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'ULSS 7, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS 7, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata dal singolo professionista.

L'ULSS 7 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 8 ed il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 8 manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.

Articolo 6 – Rendicontazione Attività

L'ULSS 8 al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 7, il modulo di riepilogo degli accessi, con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Il modulo deve essere sottoscritto dal professionista dell'ULSS 7 che ha effettuato l'attività e controfirmato

dal Direttore della UOC richiedente e dal Direttore Medico Ospedaliero, che dopo averlo vistato lo trasmette agli Uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 8. Quest'ultima provvede ad inviare il modulo all'ULSS 7 per una verifica e per la fatturazione previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da parte dell'ULSS 8.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

L'ULSS 8 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (POSTE R) istituita dalla regione Veneto con D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

L'ULSS 7, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'ULSS 8, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'ULSS 7.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche unilateralmente, il presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli accessi.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 8, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione

	dei medici dell'U.L.SS. n. 7, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 7 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 8 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 8, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento	

dell'attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori dell'ULSS 7 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell'Azienda ULSS 8, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale dall'ULSS 8;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)